



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004317 - 12/04/2011 - USCITA
Allegati : 0



CS/COO:dt

Roma, 12 aprile 2011
Informativa n. 26/2011

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio – Requisiti per l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" alla luce del decreto del Ministro dell'Università del 5 novembre 2010

Caro Presidente,

al fine di fugare i dubbi che sono stati sollevati da alcuni Ordini in merito alla corretta interpretazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 novembre 2010 in tema di tirocinio, il Consiglio Nazionale nella seduta del 6 aprile scorso ha deliberato di consentire fino all'anno accademico 2011-2012 l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio a coloro che presentano domanda di iscrizione e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 ed LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S, purché in possesso di laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270).

Tale interpretazione appare l'unica conforme alle disposizioni ordinamentali e a quelle del regolamento sul tirocinio, in quanto coloro che non sono in possesso dei predetti titoli di studio triennali non hanno attualmente titolo alcuno per presentare la domanda di iscrizione nel registro.

Fino a quando non saranno attivati i corsi in convenzione, infatti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, hanno titolo a presentare la domanda di iscrizione:

- nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" solo coloro che sono in possesso di diploma di laurea della classe 17 o della classe 28 (art. 40 citato, comma 5);
- nella sezione "Tirocinanti commercialisti" solo coloro che sono in possesso di un diploma di laurea specialistica della classe 64/S o della classe 84/S, ovvero di una laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (articolo 40, citato, comma 4).

La possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale è ammessa, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, d.lgs. 139/2005, solo in presenza di corsi di laurea realizzati nel rispetto della convenzione quadro siglata dal MIUR e il CNDCEC. Solo una volta che saranno attivati i corsi di laurea convenzionati sarà possibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione quadro, svolgere il tirocinio professionale nel corso del

biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale o specialistica senza il possesso della laurea triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), purché siano colmati i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle stesse lauree convenzionate e sia assicurato il recupero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 della convenzione prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica (ovvero - nei primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro - entro il biennio per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica).

Un cordiale saluto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Siciliotti', with a stylized flourish at the end.

Claudio Siciliotti